



COMUNE DI PAU

PROVINCIA DI ORISTANO

“Paese dell'Ossidiana”

Servizio Socio-Assistenziale e Culturale

Prot. n. 6787

Pau, 17/12/2019

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA MISURA REGIONALE DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA POVERTÀ DENOMINATA

R.E.I.S. (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) - ANNO 2020
DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

il seguente Avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale denominata R.E.I.S. (*Reddito di inclusione sociale*) di cui alla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 e alla deliberazione di G.R. 48/22 del 29/11/2019

Art. 1
OGGETTO

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 come modificata dall'art.1, comma 13, lettera a), punto1,) L.R. n. 32 del 5 dicembre 2016 e nel rispetto delle nuove Linee Guida approvate con Delibera di G.R. n. 48/22 del 29 Novembre 2019.

Art. 2
TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati al paragrafo 5 dell'Allegato alla Deliberazione n. 48/22 del 29 Novembre 2019.

Gli aventi diritto potranno inoltrare richiesta entro i termini stabiliti da apposito Avviso Pubblico, utilizzando unicamente, pena l'esclusione, l'apposito modulo disponibile presso gli Uffici Comunali o il Sito Istituzionale del Comune di Pau.

Art. 3

DESTINATARI

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i.

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 9.360,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

Art. 4

INCOMPATIBILITA' TRA REDDITO DI CITTADINANZA (RdC) E REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (RdC) e quello regionale (REIS):

1. il RdC e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il RdC non può accedere al REIS.
2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RdC, non abbia presentato domanda;
 - b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

Art. 5

CRITERI OGGETTIVI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE. SOGLIE ISEE E PRIORITA' D'ACCESSO ALLA MISURA

Per l'erogazione del REIS viene introdotta, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Gli importi annuali del REIS 2019 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

PRIORITA' 1 Valore ISEE euro 0 - 3.000	
Numero componenti	SOGLIE ISEE
1	euro 3.300
2	euro 4.200
3	euro 5.100
4 e superiori a 4	euro 5.460

PRIORITA' 2 Valore ISEE euro 3.001 – 6.000	
<i>Numero componenti</i>	<i>SOGLIE ISEE</i>
1	euro 2.700
2	euro 3.600
3	euro 4.500
4 e superiori a 4	euro 4.860

PRIORITA' 3 Valore ISEE euro 6.001 – 9.360	
<i>Numero componenti</i>	<i>SOGLIE ISEE</i>
1	euro 1.200
2	euro 2.100
3	euro 3.000
4 e superiori a 4	euro 3.900

SUB-PRIORITA'	
1	Famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2	Famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3	Famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4	Coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;

5	Famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.
---	--

Art. 6

TIPOLOGIA PROGETTO DI INCLUSIONE ATTIVA

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e dalla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 5 delle presenti Linee Guida) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.

Art. 7

BENEFICIARI SENZA VINCOLO DELLA PARTECIPAZIONE AD UN PROGETTO DI INCLUSIONE ATTIVA

Beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. 20/1997.

Art. 8

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitari e diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso uno stesso beneficiario può accedere al REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Art. 9
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico potranno essere **consegnate direttamente o spedita con Racc. A/R all'Ufficio Protocollo del Comune di Pau, a far data dal 02 gennaio 2020 e sino al 29 febbraio 2020.**

L'Ufficio Servizi Sociali si riserva, per validi e motivati motivi, di prorogare il termine per l'accoglimento delle istanze.

Art. 10
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio Servizi Sociali provvede all'esame delle istanze e alla formulazione della graduatoria. La graduatoria degli aventi diritto sarà predisposta dall'Ufficio secondo i criteri e le disposizioni delle nuove linee guida approvate con deliberazione di G.R. n. 48/22 del 29 Novembre 2019.

Art. 11
ESITO DEL PROCEDIMENTO

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Pau mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per categoria.

Per ciascun richiedente inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 12
CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal programma coloro:

1. che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
2. che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio ovvero entro i termini previsti dal Bando;
3. che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;
4. che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 5;
5. che rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione Attiva di cui all'art. 6, concordati con il Servizio Sociale Professionale, o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

Art. 13
VERIFICHE

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 14

RICORSI

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune di Pau.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art. 16 PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet del Comune.

Art. 17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è l'a.s. Nicoletta Marongiu.

Art. 18 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016, all'art.1, comma 13, lett.a) punto 1) L.R. n. 32 del 5 dicembre 2016, alle nuove linee guida di cui alla Deliberazione di G.R. n. 48/22 del 29 Novembre 2019 e ad eventuali ulteriori disposizioni regionali di modifica e o integrative della normativa vigente.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Nicoletta Marongiu